



# COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA N. 278/2019

Prot. N. 0004273

Indirizzo **P.zza Martiri Liberta', 1**  
Telefono **0175 - 255161**

Codice Fiscale **85000850041**  
Fax **0175 -255169**

Partita I.V.A. **00308170042**  
Cellulare **335 5485523**

## **AREA DI VIGILANZA**

### **DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE TEMPORANEA TEMPORANEA CHIUSURA ALLA VIABILITA' DI VIA SALUZZO**

#### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**Vista** la domanda, prot. n 3770 del 02/04/2019, presentata dal Sig. RIVOIRA Gabriele in qualità di Presidente della A.T. Pro Loco di Falicetto, relativa alle manifestazioni che si terranno nella frazione di Falicetto in occasione della festa patronale denominata " Festa D'Falesè" 2019;

**Considerato** che tali manifestazioni non possono essere svolte in presenza di traffico veicolare sulla Via Saluzzo nel tratto antistante l'area Verde ove è posizionata la tensostruttura adibita a locali di Pubblico spettacolo;

**Ritenuto** di doversi procedere in merito vietando la circolazione veicolare sulla strada di Via Saluzzo nei giorni : dal 25 Aprile al 29 Aprile 2019 esclusivamente nelle ore che si svolgono le manifestazioni nel tratto antistante l'area Verde così come previsto dal Piano di Sicurezza allegato alla domanda;

**Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. ( Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

**Dato atto** che tale Ordinanza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi del combinato disposto degli art. 107 e 109 comma 2 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;

**Visti** gli art 5 comma 3 , 6, 7 , 37 , 157 , 158 e 159 del nuovo " Codice della Strada " emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo " Codice della Strada ", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

### **ORDINA**

**dal 25 Aprile al 29 Aprile 2019 DIVIETO di TRANSITO e di SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA SALUZZO nel tratto antistante l'area Verde – Campo Sportivo - ove è posizionata la tensostruttura adibita a locali di Pubblico spettacolo esclusivamente nelle ore in cui si svolgono le manifestazioni;**

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della chiusura;
- la chiusura al transito veicolare , la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata, dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495), nonché la posa ,ove inizia l'interdizione della circolazione , di elementi ben visibili atti a garantire , in ogni caso, l'interdizione ai veicoli (fig. II 392 art. 32 del D.P.R. 16/12/1992 n.495) ;
- la collocazione di apposita segnaletica di preavviso della chiusura della strada di Via **SALUZZO** dovrà essere posizionata secondo le norme dettate dal C.d.S. ed in particolare dovrà essere segnalato , con pannelli stradali a sfondo giallo , l'interdizione alla circolazione veicolare con indicato il percorso alternativo; La presegnalazione dovrà essere apposta sulle strade che intersecano con la via oggetto di chiusura e su tutte le direttrici di marcia ,onde evitare intralcio e/o pericolo per i pedoni e/o veicoli in transito.
- La fabbricazione dei suddetti segnali, la loro collocazione nonché tutto quanto necessario per la Chiusura Stradale dovrà avvenire secondo quanto imposto dagli art. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modifiche od integrazioni nonché dal Decreto Ministeriale n.10 luglio 2002 (G.U. 26 settembre 2002 n.226 ) ; in particolare durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità , le

barriere di testata delle zone interdette devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona interdetta deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). E' vietato utilizzare lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera;

- Gli organizzatori oltre che a provvedere a posizionare segnali e transenne dovranno garantire idoneo servizio di viabilità con proprio personale (movieri).
- Nessun pericolo deve derivare, a causa dell'occupazione dell'area, al pubblico che la frequenta, nè a quello che abita o passa nelle vicinanze;
- la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, l'eventuale posizionamento di personale addetto alla circolazione stradale (movieri), la manutenzione della segnaletica prescritta per effetto del presente provvedimento nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione delle manifestazioni, **sarà a cura e spese della A.T. Pro Loco di Falicetto.**

#### **DISPONE**

Che l'Organizzatore garantisca, per tutta la durata della manifestazione e per tutta l'area interessata, la sicurezza dei partecipanti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi, nonché presidiando costantemente la stessa in prossimità di eventuali punti pericolosi, gli accessi e le vie di esodo, tramite proprio personale adibito alla sicurezza (Operatori della Sicurezza) così come indicato con la Circolare Ministeriale nr. 11001/1/110 (10) del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, trasmessa dalla Prefettura di Cuneo in data 26.07.2018 con nota 12.B.1/AREA1. In caso di eventuali pericoli sospenda la manifestazione.

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.  
L'inosservanza delle prescrizioni ed ogni abuso dell'Ordinanza stessa ne comporterà l'immediata revoca.  
A carico dei contravventori si procederà a norme di legge.**

#### **SI AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente. Per l'esecutività si comunici:

- mediante consegna all'Organizzazione dell'Evento per gli adempimenti di competenza;
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

#### **DISPONE**

L'invio della presente copia a : Sindaco, Ufficio Segreteria-Commercio Sede; Ufficio Tecnico Sede, Comando stazione Carabinieri di Verzuolo.

**Verzuolo li 10/04/2019**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE**  
Commissario Daniele BELTRAME  
*Firmato Digitalmente*